

STATUTO
dell'Associazione
"Effetti Sonori APS"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D. Lgs. M. 117/2017 e successive modifiche), l'Associazione denominata "Effetti Sonori Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "Effetti Sonori - APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Foiano della Chiana (AR), in via Contea 5, con durata a tempo indeterminato.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

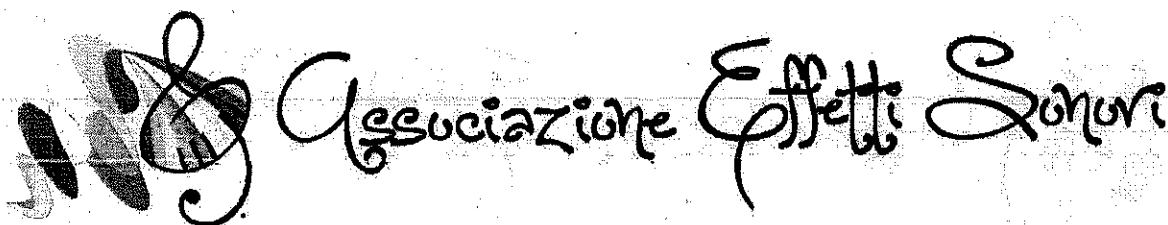
Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

Promuove, in particolare, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale, in particolare quello corale, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione psichica e morale dei soci, mediante la promozione di ogni forma di attività atta all'espletamento dei proponimenti sociali.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore)
- Formazione extra – scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l), co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore).

In particolare, l'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

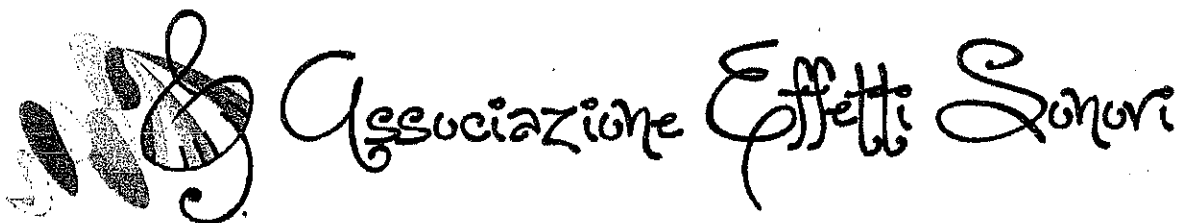


- a) La promozione, il coordinamento e la gestione della pratica musicale, strumentale e vocale e in particolare del canto corale in tutte le sue forme, mediante la formazione di gruppi polifonici vocali nelle fasce d'età infantile, giovanile e adulta, come importante momento di aggregazione, responsabilizzazione, alfabetizzazione ed educazione all'ascolto e al repertorio polifonico/strumentale;
- b) la promozione, il coordinamento e la gestione di corsi di didattica strumentale e vocale, storia della musica, corsi di perfezionamento, master class, laboratori di musica d'insieme, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- c) l'allestimento di saggi, concerti, festival, rassegne musicali, manifestazioni, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili anche a livello nazionale ed internazionale, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione, orientamento e aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri associati e a quelli di associazioni collegate;
- e) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura musicale;
- f) la conservazione e diffusione della cultura musicale popolare attraverso l'esecuzione di musiche della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
- g) la realizzazione e la diffusione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento, con o senza materiali audiovisivi, curando la creazione di pubblicazioni periodiche e multimediali, riguardanti la cultura musicale, anche attraverso le reti telematiche;
- h) lo svolgimento di attività che consentano agli associati di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale e musicale, soprattutto nel campo corale;
- i) l'affiancamento ad enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura musicale;
- j) la collaborazione con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio;
- k) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- l) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- m) la promozione, in conformità alle esigenze degli associati, di ogni altra attività culturale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività diversa da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del CTS, secondo i criteri e i limiti di strumentalità e secondarietà disposte dall'apposito DM previsto dall' art. 6 del CTS. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di



finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura musicale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o avvalersi di artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 3 – Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli Associati sono: fondatori, ordinari, ordinari attivi, onorari.

Sono Associati *fondatori* quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costitutivo e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione.

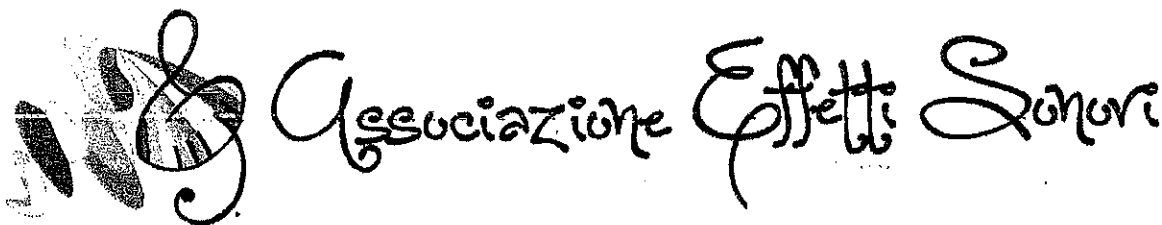
Sono Associati *ordinari* coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico dell'Associazione, vengono ammessi.

Sono Associati *ordinari attivi* coloro che partecipano attivamente alle attività dell'Associazione. Qualora l'Associato *ordinario attivo* non partecipi alle attività dell'Associazione, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro o del Direttore artistico o senza altro giustificato motivo, perderà la qualifica di "Attivo".

Sono Associati *onorari* coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Art. 4 – Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti



telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate per il benessere dall'esercente la patria potestà parentale.

Art. 5 – Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi.

Art. 6 – Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso, sono altresì intrasmissibili, e non sono rivalutabili.

Gli associati sono tenuti altresì alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Associativi.

Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo

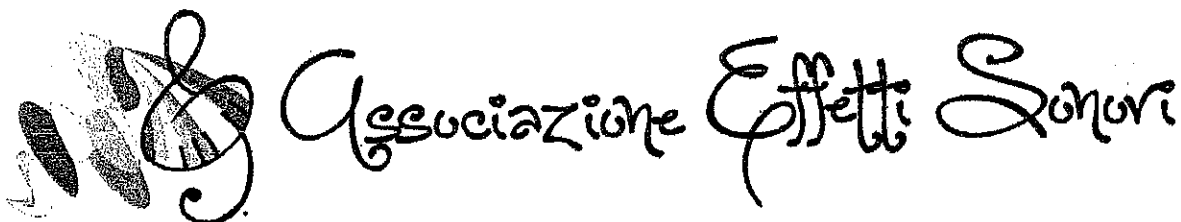
La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione;



Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e determinano l'immediata sospensione dell'associato al quale verrà data comunicazione.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'associato, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 8 - Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

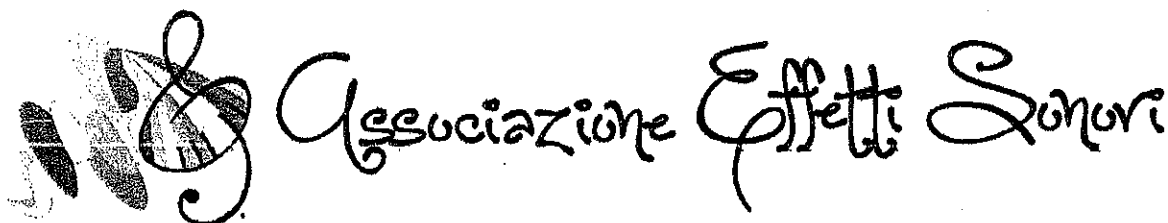
L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 10 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge;
- l'Organo di Revisione, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.



Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati; i quali sono tenuti a rispettare le sue delibere anche se dissenzienti o assenti.

Per gli associati minorenni, il diritto di voto in Assemblea è esercitato da un soggetto esercente la patria potestà.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: con avviso affisso nei locali dell'Associazione, lettera ordinaria, messagistica o tramite e-mail inviata almeno 7 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La presenza in Assemblea dell'associato non invitato secondo le formalità sana il vizio.

La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via straordinaria, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

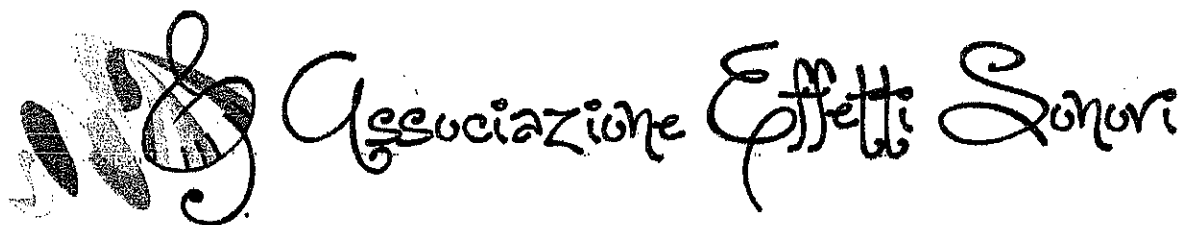
È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 7 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 12 – Competenze Assemblea

L'Assemblea *Ordinaria* ha le seguenti competenze:

- a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituiti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- d) ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva gli eventuali Regolamenti interni;



- g) revoca il Direttore artistico con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- h) nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea *Straordinaria* ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati.

Art. 13 – Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

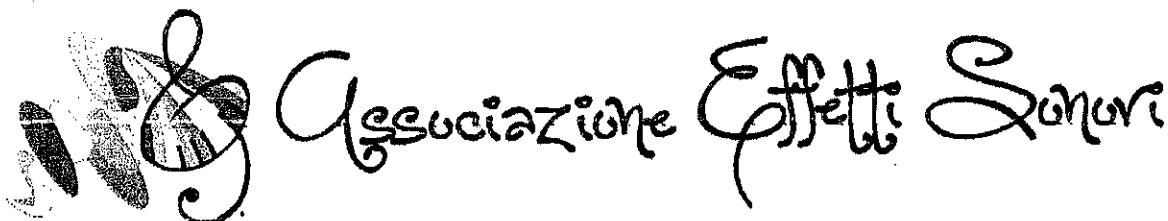
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 14 – Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.



Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5, 7 o 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1/5 tra i soci fondatori, per la durata di 3 anni.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e, anche fuori del proprio ambito, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 2 volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

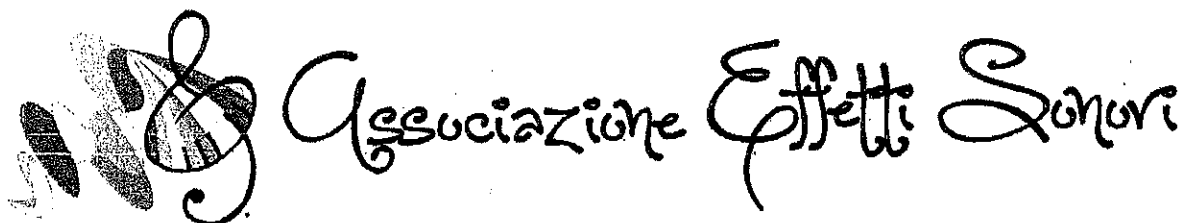
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di esclusione per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Alle riunioni può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Artistico.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i progetti di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e) delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f) delibera sulla esclusione degli Associati;
- g) svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa, in particolare deliberare circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- h) nomina il Direttore Artistico e ne propone all'Assemblea la revoca;
- i) nomina, sentito il Direttore Artistico, e revoca il Maestro del Coro, ruolo che può rivestire lo stesso Direttore artistico;
- j) propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- k) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati;
- m) redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

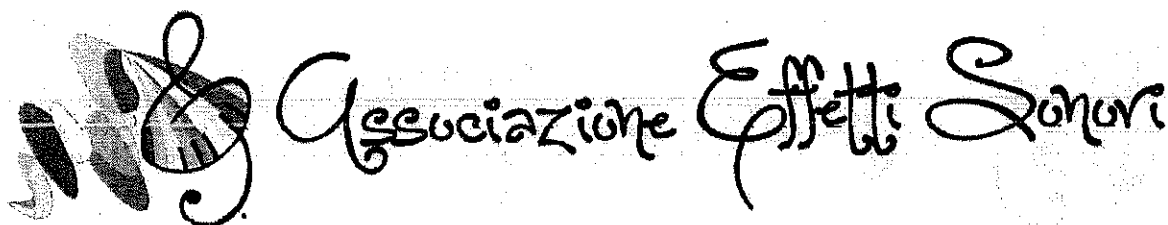
Art. 16 – Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria, adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.



Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Articolo 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, se nominato dall'Assemblea, è formato da 3 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente.

Compito dell'Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione.

E' facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.

In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

Art. 20 Organo di revisione

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Art. 21 - Il direttore artistico

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli associati. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso e può essere retribuito.

Il Direttore artistico sovrintende a tutta l'attività artistica dell'Associazione.

Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

Art. 23 - Maestro del Coro

Il Maestro del Coro, sentito il Direttore artistico, è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, riguardanti i gruppi corali, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

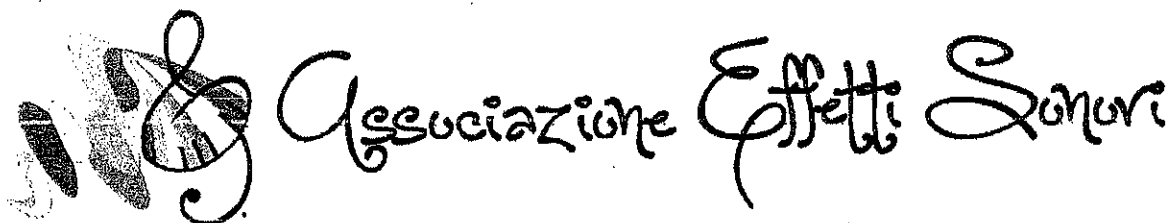
E' facoltà del Maestro del Coro, sentito il Direttore artistico, di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

Art. 24 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi Art. 12)



Art. 25 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 – Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del Terzo Settore, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

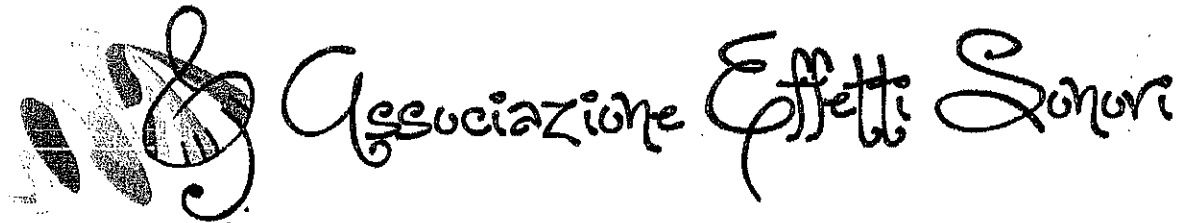
Art. 28 – Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo lo presenta nei termini di legge all'Assemblea e, ottenuta l'approvazione, lo depositerà al RUNTS entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 29 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

**Art. 30 – Scioglimento Associazione**

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

IL SEGRETARIO
Carlo Acciari

IL PRESIDENTE
Roberto Acciari

DATA 14/06/2021 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1657
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/05/2021 REGISTRATO IL 14/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001657

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92076700514 EFFETTI SONORI
ID. TELEMATICO: TZD21L001657000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92076700514

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
	VALORE DICHIARATO : 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

